Numero registro generale 18296/2020
Numero sezionale 1604/2022
Numero di raccolta generale 29319/2022
Data pubblicazione 07/10/2022

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

GIACOMO TRAVAGLINO	Presidente
ENRICO SCODITTI	Consigliere
CHIARA GRAZIOSI	Consigliere
ANTONIETTA SCRIMA	Consigliere
ENZO VINCENTI	Consigliere-Rel./Est.

Oggetto:

RESPONSABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE

Ud.28/09/2022 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18296/2020 R.G. proposto da:

(omissis)

, in proprio e quali eredi di (omissis) e (omissis) , domiciliati *ex lege* in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato (omissis) ;

-ricorrenti-

contro

(omissis) SPA, in persona del legale rapp.te *pro tempore*, elettivamente domiciliata in (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) ((omissis)) che la rappresenta e difende;

-controricorrente-

Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: TRAVAGLINO GIACOMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: cca592f029056030 0dbcc45f1b67ece

(omissis) , (omissis) , (omissis) S.P.A., (omissis) , (omissis) ;

- intimati -

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO CAGLIARI n. 898/2019 depositata il 07/11/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2022 dal Consigliere ENZO VINCENTI.

FATTI DI CAUSA

1. - (omissis)

, in proprio e quali eredi di (omissis) , rispettivamente figlio della (omissis) e fratello degli altri attori, convennero in giudizio (omissis) , (omissis) e la (omissis) S.p.A., per sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza del decesso del proprio congiunto (omissis) , avvenuto in seguito al sinistro stradale verificatosi in (omissis) il (omissis) , alle ore 19,15, allorquando quest'ultimo, nel mentre procedeva a bordo della propria bicicletta sulla (omissis) , entrava in collisione, all'altezza dell'incrocio con (omissis) , con l'autovettura VW Golf condotta dal (omissis), e di proprietà della (omissis), che percorreva la medesima via. Collisione che – secondo quanto allegato dagli attori – era avvenuta poiché il (omissis), in fase di sorpasso, aveva urtato la ruota anteriore della bicicletta condotta dal (omissis) , proiettandolo insieme alla stessa bicicletta in avanti e, poi, rovinosamente in terra, con conseguente impatto che ne provocava lesioni gravissime e, quindi, la morte.

1.1. - L'adito Tribunale di Cagliari, ammessa la chiamata in causa della (omissis) S.p.A., quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada-FGVS (per essere l'autovettura VW Golf risultata priva di copertura assicurativa), con sentenza del marzo 2017 dichiarò prescritto il diritto azionato da

Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: TRAVAGLINO GIACOMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: cca592f029056030 0dbcc45f1b67ece

(omissis)

, mentre rigettò, perché infondata, la domanda risarcitoria proposta da (omissis) e da (omissis) .

2. - Avverso tale decisione proponevano impugnazione i fratelli (omissis) , in proprio e quali eredi di (omissis) e di (omissis) (deceduta nelle more del giudizio); si costituivano in giudizio gli appellati (omissis) , (omissis) e (omissis) S.p.A. quale impresa designata dal FGVS (già (omissis) S.p.A. e, quindi, (omissis) S.p.A.), mentre rimanevano contumaci (omissis) e la (omissis) S.p.A. (già (omissis) S.p.A.).

Il gravame veniva rigettato dalla Corte di appello di Cagliari con sentenza resa pubblica in data 7 novembre 2019.

2.1. - La Corte territoriale, a fondamento della decisione (e per quanto ancora rileva in questa sede), dopo aver ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione accolta in primo grado, osservava che: *a*) andava condiviso l'assunto del Tribunale sulla inapplicabilità dell'art. 2054 c.c., "giacché le modalità secondo cui si svolse l'evento emerg(evano) dalle risultanze istruttorie"; *b*) il sinistro, alla stregua di quanto già ritenuto dal primo giudice, andava ricostruito sulla base dei "rilievi degli agenti intervenuti" e della deposizione resa, solo cinque gironi dopo l'evento, dall'unico teste ((omissis)) "che aveva assistito ai fatti", da reputarsi attendibile nonostante fosse appena tredicenne all'epoca del sinistro, il quale aveva riferito: *b.1*) "di aver notato il (omissis) allontanarsi da un'edicola - in bicicletta e con indosso gli auricolari - e dirigersi verso l'uscita del paese. Giunto all'incrocio con la (omissis) , si era fermato ed aveva svoltato repentinamente sulla sinistra, presumibilmente per immettersi nella (omissis) ; in quel momento transitava un'autovettura e la bicicletta era andata ad urtare con la

Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: TRAVAGLINO GIACOMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: cca592f029056030 0dbcc45f1b67ece

portiera destra; il (omissis) era stato sbalzato dalla bicicletta, cadendo per terra"; *c*) tutti gli altri testi, pur avendo avuto contezza del sinistro "dopo che questo si era verificato", avevano riferito "di aver visto il (omissis), con indosso gli auricolari, che, in sella alla propria bicicletta priva del sistema di illuminazione, percorreva la (omissis) "; *d*) il teste (omissis), poi, aveva dichiarato che l'autovettura era entrata in collisione con la bicicletta e, a seguito dell'urto, sia il giovane che la bicicletta erano stati caricati sul cofano della macchina e sbalzati a terra, dove il giovane aveva battuto la testa"; *e*) l'evento era, dunque, "certamente riconducibile alla condotta, imprudente e contraria alle norme sulla circolazione stradale, tenuta dal (omissis), il quale, non avendo verosimilmente udito il rumore dell'auto condotta dal (omissis), in quanto indossava gli auricolari, aveva svoltato a sinistra andando ad urtare sullo sportello destro della Golf che transitava", essendo la bicicletta, inoltre, "priva del sistema di illuminazione o, quanto meno, l'impianto non era funzionante"; *f*) andava, altresì, escluso un concorso di colpa del (omissis) nel determinismo del sinistro, giacché giacche: *f.1*) egli "teneva una velocità di marcia consona allo stato dei luoghi, circa 50 km orari nel centro cittadino"; *f.2*) non era condivisibile, in quanto "rimasta a livello di mera allegazione", la tesi degli appellanti secondo cui il (omissis) "avrebbe violato l'art. 148, comma 12, del CdS., perché, nel superare la bicicletta, si sarebbe spostato sulla carreggiata destinata al senso opposto di marcia", trovando ciò smentita sia nelle dichiarazioni del teste (omissis) "(che viaggiava sulla Golf), il quale aveva affermato che il ragazzo in bicicletta, era uscito da un incrocio, senza fare alcun riferimento ad una manovra di sorpasso", sia nella anzidetta deposizione del (omissis); *g*) non poteva essere "attribuita efficacia vincolante alla sentenza penale di patteggiamento" emessa nei confronti del (omissis), non potendo questa "rivestire idonee efficacia indiziaria", rappresentando "un solo elemento, privo dei caratteri di gravità,

Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: TRAVAGLINO GIACOMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: cca592f029056030 0dbcc45f1b67ece

precisione e concordanza, posto che da quanto emerso dalle risultanze istruttorie … la condotta tenuta dal (omissis) (doveva) essere ritenuta l'unica causa del sinistro"; *h*) "(l)'appello (doveva), pertanto essere respinto e la sentenza confermata", sussistendo giusti motivi per disporre la compensazione per metà delle spese processuali del grado, in considerazione "dell'accoglimento dell'appello con riferimento alla eccezione di prescrizione e del contrasto di giurisprudenza relativamente alla sentenza penale" *ex* art. 444 c.p.p.

3. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono i fratelli (omissis)

, in proprio e quali eredi di (omissis) e di (omissis) , affidando le sorti dell'impugnazione a quattro motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la (omissis) S.p.A., quale impresa designata dal FGVS, mentre non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati (omissis) , (omissis) , (omissis) S.p.A., (omissis) e (omissis) .

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., "nullità della sentenza per motivazione apparente: *recte* illogica e contraddittoria", per aver la Corte territoriale adottato una motivazione palesemente illogica, in quanto basata: *a*) su mere "congetture", ossia le circostanze che il (omissis) non avesse "sentito l'auto del (omissis)" poiché indossava gli auricolari e che la bicicletta fosse priva di illuminazione; *b*) sull'apodittica asserzione che il (omissis) tenesse una velocità consona allo stato dei luoghi e che lo stesso "fosse in grado di arrestare il veicolo dopo appena 10 metri", là dove invece la dinamica del sinistro (secondo i rilievi *in loco* e la comune esperienza) era tale da comprovare una velocità inadeguata e la manovra di sorpasso

Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: TRAVAGLINO GIACOMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: cca592f029056030 0dbcc45f1b67ece

dell'autovettura, con "affiancamento a sinistra della bicicletta", in violazione dell'obbligo di mantenere "una distanza laterale di sicurezza".

2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., "nullità della sentenza per violazione dell'art. 116 c.p.c. … o, in subordine, per violazione dell'art. 112 c.p.c.", nonché, ancora, "in subordine, omesso esame circa fatti decisivi oggetto di discussione", ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

Il giudice di appello sarebbe incorso in motivazione apparente per "palese contraddizione" là dove ha escluso che "fosse in atto una manovra di affiancamento, superamento, sorpasso" dell'autovettura Golf rispetto alla bicicletta condotta dal (omissis), essendo la dichiarazione del teste (omissis) ("il ragazzo in bicicletta era uscito da un incrocio"), "utilizzata dalla Corte a sostegno del proprio ragionamento", del tutto contrastante con le deposizioni degli altri testimoni (secondo i quali il (omissis) procedeva sulla via (omissis), percorsa anch'essa dall'autovettura Golf), là dove, peraltro, si paleserebbe erronea anche la considerazione su quanto riferito dal teste (omissis), che non avrebbe fatto cenno alla manovra di sorpasso.

Il ricorrente sostiene, dunque, che, "(c)ontrariamente a quanto laconicamente affermato dalla Corte d'appello", è invece «"verosimile", oltre che logico, ritenere ed affermare che l'auto condotta dal (omissis) fosse impegnata in una inopinata manovra di affiancamento, superamento e sorpasso nei confronti della bicicletta condotta dal povero (omissis), in prossimità di un incrocio», con conseguente violazione dell'art. 148, comma 12, c.d.s. da parte del conducente della Golf, trovando ciò conferma anche nel fatto che la larghezza della carreggiata alla linea di mezzeria non poteva contenere contemporaneamente lo "spazio di ingombro" dell'autovettura golf e della bicicletta condotta dal

Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: TRAVAGLINO GIACOMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: cca592f029056030 0dbcc45f1b67ece

(omissis), quale circostanza non tenuta in considerazione dalla Corte territoriale.

2.1. – Il primo e secondo motivo – da scrutinarsi congiuntamente per la stretta connessione delle dedotte censure - sono in parte infondati e in parte inammissibili.

Giova, anzitutto, rammentare che la vigente formulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., applicabile *ratione temporis* nel presente giudizio, non consente più di ricorrere per la cassazione della sentenza di merito impugnata in ragione della contraddittorietà e insufficienza della motivazione, in quanto il sindacato di legittimità su di essa resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma sesto, Cost.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione ovvero l'illogicità o la contraddittorietà della stessa, siccome vizi contemplati dalla previgente norma processuale (tra le molte: Cass., S.U., n. 8053/2014; Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 7090/2022).

Nella specie, dal testo della sentenza impugnata (cfr. sintesi al § 2.1. dei "Fatti di causa", nonché pp. 15/18 della sentenza di appello) non emerge alcuna delle ipotesi, sopra indicate, concretanti il vizio radicale di apparenza della motivazione, avendo

Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: TRAVAGLINO GIACOMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: cca592f029056030 0dbcc45f1b67ece

il giudice di appello adottato un apparato argomentativo, a fondamento della propria decisione, in cui si dà conto degli elementi da cui è tratto il convincimento, i quali sono adeguatamente esaminati, così da palesarsi un discorso giustificativo del tutto intelligibile oggettivamente e privo di aporie intrinseche.

E in tal senso varrà osservare che la *ratio decidendi* della decisione di secondo grado si incentra sulla ricostruzione del sinistro già fatta propria dal primo giudice (e riportata alle pp. 11/13 della sentenza impugnata), siccome essenzialmente basata sulla deposizione del (omissis) unico testimone oculare dell'evento nel suo svolgersi complessivo, e sui rilievi *in loco* compiuti dai militari intervenuti, mentre le dichiarazioni degli altri testimoni sono utilizzate dal giudice di merito a specificazione di circostanze dello svolgersi dei fatti (segnatamente, l'utilizzo di auricolari da parte del (omissis) e l'essere la bicicletta priva di illuminazione) e a conforto della dinamica già presa a riferimento.

Né la tenuta intrinseca di un tale impianto argomentativo è scalfita dalla deposizione del teste (omissis), cui fa pure fa riferimento la Corte territoriale, la quale dà contezza di un frammento della dinamica del sinistro, secondo la percezione del medesimo teste, che non si pone in insanabile contrasto con quella del (omissis), ossia che la collisione vi fu per la repentina manovra del (omissis) al sopraggiungere della autovettura Golf condotta dal (omissis).

Invero, le complessive censure di parte ricorrente si risolvono, piuttosto, in una denuncia di illogicità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione secondo la logica del paradigma normativo non più in vigore dopo la riforma recata dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 2012), operando, tra l'altro, una critica del percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito del quale si suggerisce un diverso esito in forza di una sua rivalutazione alla luce delle

Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: TRAVAGLINO GIACOMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: cca592f029056030 0dbcc45f1b67ece

risultanze processuali; ciò che non avrebbe trovato ingresso come sindacato sulla motivazione neppure nel regime di cui alla previgente formulazione del n. 5 dell'art. 360 c.p.c.

Peraltro, la doglianza con la quale si denuncia il vizio di omesso esame *ex* art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. - oltre ad essere inammissibile per le ragioni sopra esposte e, dunque, per essere il "fatto storico" del sinistro, nella sua dinamica complessiva, stato esaminato dal giudice di appello e volgendosi le critiche del ricorrente ad accreditare, come detto, una diversa ricostruzione dei fatti – è, comunque, inammissibile in quanto nel ricorso non sono indicate, per evitare l'inammissibilità del motivo in ragione di quanto disposto dall'art. 348 *ter*, quarto comma, c.p.c., le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (tra le altre, Cass. n. 5528/2014; Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 20994/2019).

Carenza che, nella specie, è particolarmente significativa, giacché la Corte territoriale - come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata in questa sede - ha inteso ribadire la ricostruzione della dinamica del sinistro operata dal Tribunale, ripercorrendone il medesimo *iter* logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa.

Né, inoltre, si ravvisa violazione alcuna dell'art. 112 c.p.c., non essendo la Corte territoriale incorsa in un omesso esame di un motivo di appello; del resto, la sostanza della doglianza del ricorrente, secondo il suo sviluppo effettivo argomentativo (al di là, dunque, del mero richiamo nella rubrica del motivo del citato art. 112 c.p.c.), non si presta ad essere letta come denuncia dell'anzidetta violazione, ma è orientata, piuttosto, alla denuncia del vizio di omesso esame di fatto decisivo di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., nei termini che, tuttavia, sono stati oggetto dello scrutinio che precede.

Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: TRAVAGLINO GIACOMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: cca592f029056030 0dbcc45f1b67ece

Né, infine, miglior sorte può avere la censura di violazione dell'art. 116 c.p.c., quale norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, giacché essa è idonea ad integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 4, c.p.c., solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all'opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (cfr., tra le altre, Cass. n. 11892/2016).

Del resto, va ribadito (tra le molte, Cass. n. 11892/2016 e Cass. n. 23153/2018) che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c. - dà rilievo, come detto, unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (nella specie insussistente).

3. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2054 e 2730 c.c., in relazione agli artt. 444 e 445 c.p.p. e al principio di diritto (di cui alle sentenze n. 17289/2006 e n. 9456/2013 di questa Corte) secondo cui "la sentenza di applicazione della pena emessa ai sensi del cit. art. 444, presuppone nel processo civile è un'ammissione di colpevolezza, che esonera la controparte dall'onere della prova"; nonché è dedotto, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., "in ogni caso e, in subordine, l'omesso esame di un fatto decisivo per il

Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: TRAVAGLINO GIACOMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: cca592f029056030 0dbcc45f1b67ece

giudizio … che aveva formato oggetto di discussione tra le parti, laddove la sentenza impugnata, nel disconoscere l'efficacia probatoria della sentenza cosiddetta di patteggiamento, non aveva spiegato le ragioni per cui il (omissis) avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità e il giudice penale avesse quindi prestato fede a tale ammissione".

La Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato l'art. 2730 c.c., sul valore confessorio delle dichiarazioni sfavorevoli alla parte che le fa, nonché l'art. 2054 c.c., sulla presunzione di pari responsabilità nel caso di scontro tra veicoli, avendo il (omissis) ammesso la propria responsabilità in sede di patteggiamento della pena, *ex* art. 444 c.p.p., oltre ad aver tenuto, in sede civile, un comportamento processuale contraddittorio, al quale la Corte territoriale avrebbe dovuto "attribuire il giusto peso".

3.1. – Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

E', anzitutto, inammissibile là dove evoca il vizio di omesso esame di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., non potendo reputarsi che integri gli estremi del "fatto storico", quale accadimento materiale, la valutazione del giudice di merito sulle ragioni che – secondo quanto dedotto dal ricorrente - avrebbero indotto il (omissis) ad accedere all'istituto del patteggiamento della pena, nonostante si reputasse non responsabile del sinistro.

In ogni caso, il motivo è infondato.

In tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in ugual misura a carico di ciascuno dei conducenti dall'articolo 2054, secondo comma, c.c., ha funzione meramente sussidiaria, giacché opera solo ove non sia possibile l'accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità, con la conseguenza che, nel caso in cui risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno di essi e che, per converso, nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo è esonerato dalla

Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: TRAVAGLINO GIACOMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: cca592f029056030 0dbcc45f1b67ece

presunzione suddetta e non è, pertanto, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. n. 29883/2008; Cass. n. 18631/2015).

A tal fine, l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, se non nei termini della denuncia del vizio di omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti, di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c.

In siffatto contesto va rammentato che – alla luce della più recente giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio intende dare continuità - la sentenza penale di patteggiamento, nel giudizio civile di risarcimento e restituzione, non ha efficacia di vincolo né di giudicato e neppure inverte l'onere della prova, costituendo, invece, un indizio utilizzabile solo insieme ad altri indizi se ricorrono i tre requisiti previsti dall'art. 2729 c.c., atteso che una sentenza penale può avere effetti preclusivi o vincolanti in sede civile solo se tali effetti siano previsti dalla legge, mentre nel caso della sentenza penale di patteggiamento esiste, al contrario, una norma espressa (art. 444 c.p.p.) che ne proclama l'inefficacia agli effetti civili (Cass. n. 20170/2018; Cass. n. 7014/2020; Cass. n. 7363/2022).

La Corte territoriale si è, pertanto, attenuta ai principi innanzi ricordati, giacché - in forza di un accertamento di fatto non sindacabile in questa sede per le ragioni in precedenza esposte – ha attribuito la responsabilità per il sinistro stradale alla sola condotta colposa del (omissis), non ravvisando a tal fine alcun comportamento colposo concorrente del (omissis), reputando, altresì,

Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: TRAVAGLINO GIACOMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: cca592f029056030 0dbcc45f1b67ece

che, proprio alla luce della così ricostruita dinamica dell'incidente, rappresentasse soltanto un indizio privo degli anzidetti requisiti l'intervenuta sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti nei confronti del medesimo (omissis), la cui efficacia dimostrativa non era idonea, per l'appunto, a scalfire quanto emergente dalle risultanze probatorie raccolte nel corso del giudizio di merito.

4. – Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo.

La Corte territoriale avrebbe accolto parzialmente l'appello, "con riforma della sentenza di primo grado" là dove questa aveva dichiarato la prescrizione del diritto di alcuni attori, con la conseguenza che – diversamente da quanto disposto: ossia la compensazione parziale delle spese del solo grado di appello – avrebbe dovuto pronunciare "una congrua riduzione delle spese del giudizio di I grado, oltre che quelle del secondo grado", con ciò incorrendo non già in un mero errore materiale, bensì in "un errore logico che inficia la validità della sentenza".

4.1. – Il motivo è inammissibile.

Con esso, infatti, non viene colta la effettiva *ratio decidendi* della sentenza impugnata, poiché la Corte territoriale non ha accolto parzialmente il gravame proposto da quegli appellanti nei cui confronti era stata rigettata la domanda risarcitoria per intervenuta prescrizione del relativo diritto, così da disporre la conseguente riforma della sentenza di primo grado sul punto.

Il giudice di appello ha, invece, confermato la decisione del Tribunale di reiezione della pretesa risarcitoria azionata (ossia il bene della vita richiesto al giudice di merito), seppure attraverso una ragione giustificativa parzialmente differente per taluni appellanti, ossia non più la prescrizione del diritto, bensì, come per gli altri appellanti, l'infondatezza nel merito.

Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: TRAVAGLINO GIACOMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: cca592f029056030 0dbcc45f1b67ece

Ne consegue che non si pone questione di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza di appello, risultando, altresì, coerente la statuizione sulle spese di lite, avendo la Corte territoriale circoscritto la compensazione unicamente al grado di appello e non soltanto in ragione del profilo relativo al superamento dell'eccezione di prescrizione.

5. – Il ricorso va, dunque, rigettato, sussistendo giusti motivi (in ragione dell'assestamento della giurisprudenza in tema di valore probatorio della sentenza di patteggiamento e della peculiarità della vicenda controversa) per disporre, tra le parti che hanno svolto attività difensiva, la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.

Non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti delle parti rimaste soltanto intimate.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 28 settembre 2022.

Il Presidente

(*Giacomo Travaglino*)

Firmato Da: CATANIA FRANCESCO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 720443242ab29e4300618a0554264309 - Firmato Da: TRAVAGLINO GIACOMO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: cca592f029056030 0dbcc45f1b67ece